



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 127 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Giuliano Amato
decisione del 26 maggio 2020, deposito del 25 giugno 2020
comunicato stampa del 25 giugno 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 245 del 2019

parole chiave:

FILIAZIONE – RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE –
IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE PER
DIFETTO DI VERIDICITÀ – BILANCIAMENTO DI INTERESSI

disposizione impugnata:

- Art. 263 del [codice civile](#)

disposizioni parametro:

- artt. 2 e 3 della [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza

La Corte d'appello di Torino, sezione famiglia, investiva la Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 263 del codice civile (rubricato «Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità»), nella parte in cui **non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità**, per contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione.

La Corte costituzionale ritiene la questione **non fondata** con riferimento ad entrambi i parametri invocati dal rimettente.

Innanzitutto, secondo la Corte **non può trovare accoglimento la censura relativa alla violazione dell'art. 3 Cost.**, basata sulla asserita disparità di trattamento della disposizione impugnata rispetto a quella di cui all'art. 9, comma 1, della [legge n. 40 del 2004](#). Quest'ultima disposizione, che assurge nella prospettiva del rimettente a *tertium comparationis*, preclude l'azione di impugnazione al coniuge o al convivente che abbia prestato il proprio consenso a **tecniche di procreazione medicalmente assistita**, sulla base di una *ratio* che dovrebbe valere anche per la disposizione censurata, in quanto farebbe leva sulla considerazione della

volontaria e consapevole instaurazione del rapporto di filiazione da parte del soggetto, con conseguente assunzione della responsabilità genitoriale.

A ben vedere, argomenta tuttavia la Corte, **l'affinità tra le situazioni oggetto delle due distinte discipline è solo apparente**, in quanto il caso di filiazione attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita riveste un ruolo talmente eccezionale e speciale rispetto al regime generale della filiazione nel nostro ordinamento, da non poter assurgere nel caso di specie ad idoneo *tertium comparationis*. In tal caso, infatti, «il divieto d'impugnare il riconoscimento è riferito a particolari situazioni, specificamente qualificate dal legislatore, e riveste carattere eccezionale. Esso è volto a sottrarre il destino giuridico del figlio ai mutamenti di una volontà che, in alcuni casi particolari e a certe condizioni, tassativamente previste, rileva ai fini del suo concepimento». Inoltre, prosegue il giudice delle leggi, non sarebbero evidentemente paragonabili, nei due casi, né la volontà di generare con materiale biologico altrui con la volontà di riconoscere un figlio altrui; né il contesto delle due situazioni, che solo nel caso di procreazione medicalmente assistita vede operare alcune garanzie associate alla figura e all'intervento del medico; né, infine, la condizione giuridica del soggetto riconosciuto: «mentre per la persona nata attraverso procreazione medicalmente assistita eterologa un eventuale accertamento negativo della paternità non potrebbe essere la premessa di un successivo accertamento positivo della paternità biologica, stante l'anonimato del donatore di gameti e l'esclusione di qualsiasi relazione giuridica parentale con quest'ultimo (art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004). Viceversa, nel caso del falso riconoscimento esiste un genitore "biologico", la cui responsabilità può venire in gioco».

Anche la seconda censura, volta a contestare l'irragionevolezza intrinseca della disposizione, nel momento in cui consente «a chi abbia instaurato un rapporto di filiazione, nella consapevolezza della sua falsità, di vanificare il riconoscimento, sacrificando gli interessi del soggetto riconosciuto sulla base di una esclusiva riconsiderazione dei propri», **nonché, al tempo stesso, la lesione del diritto all'identità personale di cui all'art. 2 Cost., viene dichiarata infondata** dalla Corte.

In questo caso, il **rigetto è fondato su un'interpretazione diversa della disposizione**, rispetto a quella fornita dal rimettente, che si basava sull'interpretazione tradizionale dell'art. 263 c.c., secondo cui esso garantirebbe la «assoluta prevalenza da attribuire all'interesse, di natura pubblicistica, all'accertamento della verità, rispetto a qualsiasi altro interesse che con esso venga in conflitto».

Tale impostazione, secondo la Corte, sarebbe ormai superata sia dall'evoluzione del contesto normativo in cui la disposizione si inserisce, sia dagli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale: invero, «sul rilievo che l'art. 30 Cost. non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, siffatta evoluzione ha portato a negare l'assoluta preminenza del *favor veritatis* e ad affermare la necessità della sua ragionevole comparazione con altri valori costituzionali».

In particolare, per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale, la Corte ricorda come già nella sentenza n. [272 del 2017](#) essa avesse avuto modo di affermare che, a ben vedere, «**la necessità di valutare l'interesse alla conservazione della condizione identitaria acquisita, nella comparazione con altri valori costituzionalmente rilevanti, è già contenuta nel giudizio di cui all'art. 263 cod. civ. ed è immanente a esso**».

Ne consegue che **l'esigenza di operare una ragionevole comparazione tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione,**

alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti, non può considerarsi svolta una volta per tutte in astratto dal legislatore, ma **deve essere effettuata caso per caso dal giudice, il quale deve tenere conto di tutte le variabili del caso concreto**, sottese alla domanda di rimozione dello *status* di cui all'art. 263 cod. civ., **tra le quali non può non rientrare anche «la stessa considerazione del diritto all'identità personale**, correlato non soltanto alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali sviluppatasi all'interno della famiglia.»

Pertanto, concludono i giudici di Palazzo della Consulta, si deve ritenere che «anche nell'impugnazione del riconoscimento proposta da chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua falsità, «la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi [deve] tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso» (sentenza n. 272 del 2017). Tra queste variabili, rientra sia il legame del soggetto riconosciuto con l'altro genitore, sia la possibilità di instaurare tale legame con il genitore biologico, sia la durata del rapporto di filiazione e del consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento [...] sia, infine, l'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore.».

Lorenzo Madan